

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso proposto al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro dal sig. Piva Ivo in qualità di titolare della ditta Piva Assicuratori Insurance Brokers, depositato in cancelleria il 02.11.2005 e notificato a questa Amministrazione in data 23.11.2005, con il quale sono state rassegnate nel merito le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, in principalità, accertata l'illegittimità della revoca da parte del Comune di Cattolica dell'incarico di broker assicurativo di cui alla convenzione inter partes rep. n.17580 del 11.09.1995, riconfermato con delibera n.148 del 23.12.2003 della giunta comunale di Cattolica, con decorrenza dal 01.01.2005 e per la durata di anni 5, dichiarare per l'effetto risolto il contratto di broker assicurativo tra il ricorrente ed il medesimo Comune per fatto e colpa del secondo, e conseguentemente e comunque condannare il Comune stesso, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo, al pagamento della somma di Euro 150.000 o di quella maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche in via di liquidazione equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi dell'art.429 c.p.c., anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio; in estremo e denegato subordine, ritenuto comunque che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione convenuta, ha violato il legittimo ed incolpevole affidamento del ricorrente negli atti compiuti dal Comune convenuto, in relazione al conferimento al medesimo Piva dell'incarico di broker, condannare per l'effetto il convenuto Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo al pagamento della somma di Euro 23.355, pari all'importo delle provvigioni percepite nell'anno 2004, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via di liquidazione equitativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.429 c.p.c.";

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di vedere accertata l'insussistenza e l'infondatezza delle pretese del ricorrente;

Ritenuto, inoltre, che l'iniziativa giudiziale proposta davanti al Giudice del Lavoro a seguito di sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n.466 del 22.03.2005 declinatoria della giurisdizione amministrativa, ponga dubbi e perplessità in ordine alla giurisdizione adita, tali da far ritenere opportuno proporre regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art.41 c.p.c. alla Corte Suprema di Cassazione al fine di chiarire in modo certo e definitivo il giudice competente a decidere la controversia in oggetto;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale- Avvocatura Civica, il cui responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 27.11.1933, n.1578 ed al quale è possibile conferire l'incarico di patrocinio dell'Amministrazione nel giudizio pendente davanti al tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro;

- che il Comune non dispone nel suo organico di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature superiori, per cui si ritiene opportuno, nell'ambito di un rapporto di natura fiduciaria, avvalersi dell'opera professionale dell'Avv.M.Isabella Torriani del Foro di Pesaro, abilitata alle magistrature superiori sin dal 26.02.1983, per la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione alla Corte Suprema di Cassazione;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta n.93 del 20.07.2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001- Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa dal Sig. Piva Ivo in qualità di titolare della ditta Piva Assicuratori Insurance Brokers, con ricorso al Tribunale di Rimini in funzione del Giudice del Lavoro depositato

in cancelleria il 02.11.2005 e notificato a questa Amministrazione in data 23.11.2005, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, se necessario, sostituti d'udienza;

2) di proporre regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art.41 c.p.c. alla Corte Suprema di Cassazione al fine di chiarire in modo certo e definitivo il Giudice competente a decidere la controversia in oggetto, incaricando a tal fine l'Avv. M. Isabella Torriani del Foro di Pesaro, abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature superiori, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, se necessario, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto Comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente gli eventuali impegni di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.